

**ACCORDO  
FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE  
RELATIVO AL PROGRAMMA DEL  
LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A  
MONTEROTONDO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare,

con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973;

in considerazione del fatto che il Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali siti a Monterotondo;

manifestando la propria disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo I**

### **Definizioni**

#### **Parte I**

Ai fini del presente Accordo:

(a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti;

(b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

(c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo;

(d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana;

(e) per "Agenzia" si intende il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" (CNR) italiano;

(f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del regolamento sul Personale, comandati in Italia;

(g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio;

(h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia;

(i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio;

(j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio o dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.

## **Articolo II**

### **Programma del Laboratorio di Monterotondo**

#### **Parte II:**

(1) Il Governo metterà a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo.

L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali è stato creato, sarà posta sotto il controllo e l'autorità del Laboratorio.

(2) Il Laboratorio avrà diritto di dotarsi di un regolamento interno applicabile a detti locali e strutture mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma.

#### **Parte III:**

Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterrà titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma.

#### **Parte IV:**

(a) Il Laboratorio sosterrà il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti i servizi di comunicazione e pubblica utilità di cui alla Parte V del presente Accordo.

(b) Come convenuto dalle Parti contraenti, il Governo sarà responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformità con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.

## **Articolo III**

### **Servizi pubblici**

#### **Parte V:**

Il Governo farà sì che le autorità competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, telegrafici, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane.

In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorità italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far sì che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricità in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sarà responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricità in casi di emergenza.

#### Parte VI:

Su richiesta, il Laboratorio consentirà ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni del Laboratorio.

#### Articolo IV

##### Privilegi ed immunità.

#### Parte VII:

##### Immunità. dalla giurisdizione e dalla esecuzione

- (a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Accordo, è inviolabile.
- (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana può entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale del Laboratorio, il consenso del Direttore Generale si considera presunto.
- (c) Il Direttore Generale impedirà che il Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.
- (d) I beni di proprietà del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento,

requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa semprechè i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio.

(e) Il Laboratorio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunità nei seguenti casi particolari:

(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII;

(iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo;

(iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale;

(v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio.

(f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Accordo, le attività del Laboratorio concernenti il Programma saranno regolate dalla legislazione italiana. Il Laboratorio avrà facoltà di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilità fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantirà l'incolumità del suo personale e la sicurezza dell'ambiente.

#### Parte VIII:

Nell'ambito del Programma, il Laboratorio può effettuare tutte le attività atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potrà convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorità italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo coopererà a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sarà applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.

#### Articolo V

#### Responsabilità.

#### Parte IX:

**(a) Responsabilità giuridica internazionale**

In ragione delle attività del Laboratorio sul suo territorio il Governo non dovrà incorrere in alcun tipo di responsabilità giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Laboratorio.

**(b) Assicurazione per responsabilità.**

Il Laboratorio dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.

**Articolo VI**

**Parte X:**

**1. Libertà dalle restrizioni tariffarie**

Il Laboratorio potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi.

**2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale**

**(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio e necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni.**

L'importazione di materiale biologico può essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformità alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanità e fito-sanità, ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio.

Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio.

**(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione ed i tassi in vigore a quel momento.**

**(c) In particolare, il Laboratorio sarà esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione delle automobili strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio.**

Il Laboratorio sarà altresì esente dall'imposta sui veicoli per i veicoli registrati in una serie speciale.

Il carburante ed i lubrificanti per quei veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantità ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.

Il Laboratorio potrà disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta. Il Laboratorio potrà trasferire ad altri i veicoli, nel territorio della Repubblica italiana, soltanto alle condizioni stabilite dalle autorità italiane competenti, ivi comprese le condizioni pertinenti alla nazionalizzazione di detti veicoli.

#### Parte XI:

##### **Esenzione dalle imposte**

(a) Il Laboratorio, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.

(b) Il Laboratorio godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

(c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a dazi ed imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.

#### **Articolo VII**

##### **Notifica delle nomine**

#### Parte XII:

Il Laboratorio informerà il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio invierà di volta in volta al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona è un cittadino italiano o residente permanente in Italia.

Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovrà fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unità di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

##### **Membri del Personale**

#### Parte XIII:

(a) I membri del personale del Laboratorio nonché gli Esperti di cui all'articolo I, Parte I, lettera (j) godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di:

- (i) immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- (ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza.

(b) In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonché gli Esperti, di cui all'Articolo I Parte I, lettera (j) che operano per il Programma, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non risiedono permanentemente in Italia:

- (i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;
- (ii) saranno immuni, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Su richiesta del Laboratorio, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale dello stesso reclutato a livello internazionale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumere un impiego in Italia;
- (iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;

(iv) avranno, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali;

(v) avranno diritto di importare in esenzione da imposta il loro mobilio ed altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli.

(c) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia saranno esentati dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio.

(d) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonché, i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e (iv).

(e) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.

(f) I privilegi e le immunità previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Laboratorio.

(g) Ogni anno il Laboratorio comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.

(h) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, nè in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### Parte XIV:

Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo faciliterà l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorità italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il più sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresì la necessaria assistenza nella fase di transito.

### Articolo VIII

#### Direttore Generale

#### Parte XV:

- (a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità non si estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.
- (b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre della immunità prevista alla lettera (a) delle seguenti immunità e privilegi:
- (i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
  - (ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
  - (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
  - (iv) esenzione per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;
  - (v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri personali delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
- (c) Il Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunità:
- (i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che

comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

- (ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
- (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
- (iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.

(d) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

## Articolo IX

### Parte XVI

#### Oggetto dei privilegi e delle immunità.

L'oggetto dei privilegi e delle immunità accordati dal presente Accordo ai funzionari ed Esperti del Laboratorio è esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati.

Fatti salvi i privilegi e le immunità accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

### Parte XVII:

Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità, eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolano la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.

### Parte XVIII:

Il Laboratorio coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e facilitazioni di cui al presente Accordo.

## **Articolo X**

### **Comunicazioni e trasporti**

#### **Parte XIX:**

(a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o a funzionari del Laboratorio nella sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

(b) Il Laboratorio avrà diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunità accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.

(c) Niente in questa Parte sarà interpretato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che il Governo ed il Laboratorio devono concordare.

(d) La presente Parte sarà altresì applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore.

## **Articolo XI**

### **Assistenza sanitaria e previdenza sociale**

#### **Parte XX**

Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Un accordo ad hoc sarà concluso tra il Governo ed il Laboratorio al fine di formalizzare tale esenzione.

## **Articolo XII**

### **Collegamento con il Governo**

#### **Parte XXI**

Il Governo designerà una autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma.

## **Articolo XIII**

### **Contratti**

#### **Parte XXII**

(a) Il Laboratorio potrà inserire in tutti i contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformità ai regolamenti sul personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specificherà il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sarà quella del Paese

(b) L'applicazione del lodo arbitrale sarà regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.

#### **Articolo XIV**

##### **Controversie fra il Laboratorio ed il suo personale**

#### **Parte XXIII**

Le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio ed il suo personale saranno composte in conformità ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

#### **Articolo XV**

##### **Composizione delle controversie**

#### **Parte XXIV**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 (4) del proprio Statuto.

## **Articolo XVI**

### **Accordi supplementari**

#### **Parte XXV**

Il Governo ed il Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.

## **Articolo XVII**

### **Entrata in vigore**

#### **Parte XXVI**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

## **Articolo XVIII**

### **Revisione e cessazione**

#### **Parte XXVII**

(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.

(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

## **Articolo XIX**

### **Durata dell'Accordo**

#### **Parte XXVIII**

Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Laboratorio manterrà il Programma in Italia.

Fatto a *Roma* il *29 giugno 1999* in due originali nelle lingue inglese ed italiano, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica italiana

*Piero Francesco Bonetti*

Per il Laboratorio Europeo  
di Biologia Molecolare

*[Signature]*